

Art. 54 Pubblicità del procedimento

¹ Le udienze e l'eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.

² Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev'essere pubblica.

³ Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l'interesse pubblico o l'interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.

⁴ I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.
